

# **L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Diritto di accesso: le innovazioni apportate  
dalla l. 15/2005**

Federica Moi

**Osservatorio legislativo interregionale 25-26 settembre 2008**



## Le fonti statali:

- Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di *procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*".
- Legge 11 Febbraio 2005, n. 15 "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa".
- D.Lgs. 7 Marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", aggiornato dal D.Lgs. n. 159 del 4 Aprile 2006 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale".
- D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
- D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".



## La definizione di documento amministrativo dopo la l. 15/2005 modificativa della l. 241/1990.

art. 22 l. 241/90.	art. 22 l. 241/90 nuovo (novella l. 15/2005).
ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa	ogni rappresentazione grafica fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni <b>o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistici della loro disciplina sostanziale.</b>



## Art. 1 DPR 445/2000 (TUDA):

**DOCUMENTO AMMINISTRATIVO:** ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

**DOCUMENTO INFORMATICO:** la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.



# Codice dell'amministrazione digitale.

In base all'art. 23 del Codice p.a. digitale:

2-bis. Le copie su supporto cartaceo di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;

3. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata.



## Validità del documento informatico.

Secondo gli artt. 8 e 10 del Dpr n. 445/2000 (TUDA) il documento informatico è valido e rilevante a tutti gli effetti di legge, se conforme alle disposizioni del testo unico, e se sottoscritto con firma elettronica soddisfa il requisito della forma scritta ai sensi dell'art. 2712 c.c. (T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 29-05-2006, n. 6232).



## L'accesso mediante l'uso di strumenti informatici:

Il diritto di accesso in base al T.U.D.A. può avvenire mediante l'uso di strumenti informatici (art. 59, comma 2):

....“le pubbliche amministrazioni determinano, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla **tutela della riservatezza** dei dati personali, e nell'ambito delle misure organizzative volte ad assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi i criteri tecnici ed organizzativi per l'impiego, **anche per via telematica**, del sistema di gestione informatica dei documenti per il reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei documenti”



## I controinteressati:

- L'articolo 15 della legge sostituisce l'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e definisce anche il concetto di controinteressati:
  - “**controinteressati**”, tutti i soggetti, **individuati o facilmente individuabili** in base alla natura del documento richiesto, **che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.**



## I mezzi di tutela:

- l'interessato, a fronte del diniego di accesso da parte della PA, entro il termine di trenta giorni, può chiedere al difensore civico\* competente il riesame della determinazione della PA; se il difensore civico reputa illegittimo il diniego lo comunica alla PA procedente. Scaduto infruttuosamente tale termine **il ricorso si intende respinto.**

- \* **N.B:** Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso



## Doveri della PA a fronte di una richiesta da parte del difensore civico:

la PA che ha il dovere di rispondere entro il termine di **trenta giorni** :

**PUO'**:

- confermare motivatamente il precedente diniego;
- non confermare e concedere espressamente l'accesso;
- non rispondere e allora dopo 30 giorni l'accesso si intende consentito (c.d. **silenzio assenso legittimante**).



## Conseguenze:

- il ricorso al difensore è alternativo al ricorso giurisdizionale per il quale l'interessato può comunque in ogni momento optare;
- il difensore civico è privo di poteri decisori definitivi, ma “stimola” solo la PA a rivedere il proprio operato;
- il ricorso al difensore è possibile solo da parte dell'interessato all'accesso e non da parte dei controinteressati.



## Ricorso giurisdizionale:

**l'interessato** contro le determinazioni della P.A. (di rigetto; di accoglimento nei casi di ricorso da parte dei controinteressati all'accesso; circa la pronunzia sulle spese a carico del richiedente; nei casi di inerzia alla scadenza del trentesimo giorno)

**PUO':**

proporre (**entro trenta giorni**) ricorso al Giudice amministrativo (GA). Il GA, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta o le parti personalmente,

**DECIDE**

(in camera di consiglio)

**entro trenta giorni** dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso.



## Caratteristiche rito speciale

- Difesa **personale** delle parti
- Termini abbreviati
- **Allargamento poteri cognitori del giudice** (il giudice può ordinare l'esibizione del documento)
- **Divieto** di richiedere il **risarcimento del danno** (C. d. S. 12 giugno 2007 n. 5365)
- **Sì all'integrazione della motivazione** del diniego del diritto d'accesso in giudizio.



## Diritto di accesso: visione ed estrazione di copia

- Il C.d.S (sentenza 188/2008) dichiara illegittimo il provvedimento con cui la p.a. consente l'accesso tramite la **sola visione e non anche attraverso l'estrazione di copia del documento.**
- Infatti in base alla nuova disciplina (l. 15/2005) deve ricomprendersi nel diritto di accesso **sia la visione sia il rilascio di copia del documento.**



## Casi particolari in cui è ammesso l'accesso:

- Atti richiesti dalla p.a. ad un istituto di credito che svolge servizio di tesoreria (**si applica la l. 241/1990 in quanto l'attività esercitata è pubblica**)
- **Pareri legali** accessibili dal consigliere comunale.
- Tribunale di primo grado delle comunità europee: l'**accesso** può essere **negato soltanto se può derivare un effettivo pregiudizio** dalla conoscenza dell'atto.
- **Accessibili i documenti interni** indipendentemente dal fatto che siano stati utilizzati o meno per il provvedimento finale.
- Ammissibile la richiesta di **accesso di un candidato ad un concorso pubblico** ai test psico – attitudinali da lui stesso svolti.



# **L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**IL DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI  
REGIONALI**

**Silvia Arneodo**



# Normativa regionale.

- Art. 19 Statuto
- Regolamento regionale 24 aprile 2006, n. 2/R
- Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 81/2001 e n. 11/2003
- Legge regionale n. 21 del 3 agosto 2004
- Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 8 e 52 del 2005.



## Art. 19 Statuto.

- 1. I Consiglieri regionali, ai fini dell'espletamento del loro mandato, hanno diritto di ottenere dagli uffici della Regione, dagli enti e dalle aziende da essa istituiti le informazioni e i documenti connessi all'attività della Regione.



2. I Consiglieri hanno facoltà di richiedere e ottenere la visione anche degli atti e dei documenti che in base alla legge sono qualificati come riservati, fermo restando l'obbligo di mantenere la riservatezza.



# I Consiglieri hanno diritto:

- Di prendere visione dei provvedimenti adottati e degli atti preparatori;
- Ad avere informazioni utili e pertinenti per espletamento mandato;
- Ad ottenere copie di atti deliberativi e di documenti senza spesa.



# Modalità dell'esercizio del diritto di accesso dei Consiglieri.

- La richiesta può essere scritta o orale;
- I Consiglieri devono specificare la loro “qualità”;
- L'istanza dev'essere determinata e non generica;
- Non occorre la motivazione.



# Casi di esclusione del diritto di accesso dei Consiglieri.

- Pareri dell'avvocatura, se pende il processo;
- Registro generale del protocollo;
- Cartellini delle presenze dei dipendenti, giustificazioni di assenze e ritardi;
- Corrispondenza nella fase istruttoria dei procedimenti;
- Appunti per verbalizzare le sedute;
- Acquisizione materiale documentale da pubblicare su sito internet personale.



# Limiti all'esercizio del diritto di accesso

Non sussiste nel caso in cui la richiesta abbia  
carattere emulativo (TAR Sardegna  
32/2008):

Limiti:

- proporzionalità e ragionevolezza
- Particolari esigenze di riservatezza



# Diritto di accesso dei Consiglieri e tutela della riservatezza.

- Il diritto di accesso dei Consiglieri non è limitato dalla natura riservata del documento;
- I Consiglieri sono vincolati dall'osservanza del segreto nei casi specificati dalla legge e dal D.Lgs. n. 196/2003.





CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL PIEMONTE

